

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 6

Riunione del 30 settembre 2009

01/09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- CAVALIERE MARTINA - ATLETA
- RAITI ARIANNA - ALLENATRICE
- COMIS IGOR - DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE
- OLINDO GIUSI - ALLENATRICE
- OLINDO MARINA n.q. legale rappresentante Società Harrier Volley
- SOC. HARRIER VOLLEY n.p. Presidente p.t.

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente - Relatore

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal comunicato del GUP di Siracusa del 11/03/2009 nel quale veniva evidenziato che nel corso della gara 204 U14FB Pallavolo Augusta-Harrier Volley del 20/02/2009, due atlete della squadra ospite avevano partecipato alla gara dichiarando una falsa identità, al fine di poter partecipare all'incontro nonostante i sopraggiunti limiti di età per l'attività giovanile Under 14.

La Procura Federale, acquisito il rapporto arbitrale ed i relativi chiarimenti, previa istruttoria del procedimento, deferiva, con relazione ex art. 72 R.G., i tesserati:

./.

Cavaliere Martina "In relazione agli addebiti, in violazione dei principi di lealtà e correttezza ex art 17 Statuto Fipav e art. 19 RAT, per avere, in occasione della gara 204 U14FB Pallavolo Augusta-Harrier Volley del 20/02/2009, concorso, mediante la sovrapposizione della propria foto, nella falsificazione del documento di riconoscimento di altra atleta assente, Trifirò Simona, tesserata per la società di appartenenza (Harrier Volley), e avere dichiarato agli arbitri in sede di riconoscimento di essere l'altra atleta, al fine di disputare la suddetta gara della categoria Under 14, senza avere il necessario requisito dell'età".

Raiti Arianna "In relazione agli addebiti, in violazione dei principi di lealtà e correttezza ex art 17 Statuto Fipav e art. 19 RAT, per avere, in occasione della gara 204 U14FB Pallavolo Augusta-Harrier Volley del 20/02/2009, concorso, mediante la sovrapposizione della propria foto, nella falsificazione del documento di riconoscimento di altra atleta assente, Ruggiero Melissa, tesserata per la società di appartenenza (Harrier Volley), e avere dichiarato agli arbitri in sede di riconoscimento di essere l'altra atleta, al fine di disputare la suddetta gara della categoria Under 14, senza avere il necessario requisito dell'età".

Comis Igor "In relazione agli addebiti, in violazione dei principi di lealtà e correttezza ex art 17 Statuto Fipav e art. 19 RAT, per avere, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore, in occasione della gara 204 U14FB Pallavolo Augusta-Harrier Volley del 20/02/2009, concorso nella falsificazione del documento dell'atleta Trifirò Simona, tesserata per la società di appartenenza (Harrier Volley), mediante la sovrapposizione della foto dell'atleta Cavaliere Martina, al fine di consentire a quest'ultima di disputare la suddetta gara nella categoria Under 14, senza avere il necessario requisito dell'età, e di avere permesso che venisse schierata l'atleta Cavaliere, della cui irregolare posizione era cosciente, nonché concorso nella falsificazione del documento dell'atleta Ruggiero Melissa, tesserata per la società di appartenenza (Harrier Volley), mediante la sovrapposizione della foto dell'atleta Raiti Arianna, al fine di consentire a quest'ultima di disputare la suddetta gara nella categoria Under 14, senza avere il necessario requisito dell'età. E di avere permesso che venisse schierata l'atleta Raiti Arianna, della cui irregolare posizione era cosciente."

./

Olindo Giusy *"In relazione agli addebiti, in violazione dei principi di lealtà e correttezza ex art 17 Statuto Fipav e art. 19 RAT, per avere, nella sua qualità di Allenatrice, in occasione della gara 204 U14FB Pallavolo Augusta-Harrier Volley del 20/02/2009, concorso nella falsificazione del documento dell'atleta Trifirò Simona, tesserata per la società di appartenenza (Harrier Volley), mediante la sovrapposizione della foto dell'atleta Cavaliere Martina, al fine di consentire a quest'ultima di disputare la suddetta gara nella categoria Under 14, senza avere il necessario requisito dell'età, e di avere permesso che venisse schierata l'atleta Cavaliere, della cui irregolare posizione era cosciente, nonché concorso nella falsificazione del documento dell'atleta Ruggiero Melissa, tesserata per la società di appartenenza (Harrier Volley), mediante la sovrapposizione della foto dell'atleta Raiti Arianna, al fine di consentire a quest'ultima di disputare la suddetta gara nella categoria Under 14, senza avere il necessario requisito dell'età. E di avere permesso che venisse schierata l'atleta Raiti Arianna, della cui irregolare posizione era cosciente."*

Olindo Marina *"nella sua qualità di legale rappresentante della società Harrier Volley, a titolo di responsabilità oggettiva nei fatti contestati ai quattro tesserati sopra riportati."*

Società Harrier Volley *"per i fatti riportati ai quattro tesserati sopra citati."*

Questa Commissione, preliminarmente, rileva come le deduzioni difensive spiegate dagli incolpati, ferma restando la implicita ammissione dei fatti contestati, non risultano per il resto assolutamente condivisibili in relazione agli addebiti in esame e, pertanto, non idonee a superare e/o attenuare le evidenze probatorie che si ravvisano nel referto arbitrale e nella documentazione contenuta negli atti.

Invero, la fattispecie all'esame, evidenzia un comportamento da parte degli incolpati degno di adeguata ed appropriata censura perché assolutamente contrario ai principi di lealtà sportiva ed indubbiamente contrario alle norme che regolano il comportamento che ogni atleta,

./.

dirigente, accompagnatore, allenatore, è tenuto ad osservare nell'ambito di un incontro sportivo e non solo.

La meticolosa descrizione degli eventi contenuta nel referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, tra l'altro non oggetto di smentita per quanto emerge dalle difese degli incolpati e pienamente confermata in sede di audizione innanzi alla Procura Federale dal primo arbitro, non lascia margine di dubbio alcuno né in ordine all'esatto svolgimento dei fatti, né in ordine alla corretta identificazione dei soggetti attivi.

Si rileva, in proposito, come l'utilizzazione dei documenti contraffatti comprova l'intento fraudolento che gli incolpati si proponevano in concorso tra loro e vengono considerate gravissime le violazioni in esame anche perché minano alla radice quel fondamento di certezza che la Fipav assicura ai propri tesserati e che si acquisisce con l'iscrizione alla Federazione medesima.

La valutazione dei comportamenti tenuti dagli incolpati prescinde, in questo caso, dalle conseguenze che tali iniziative hanno provocato o meno in ordine alla classifica finale del campionato giovanile in esame perché quel che rileva, innanzi a questa Commissione, è la evidente violazione dei principi di lealtà a probità sportiva da parte degli incolpati indipendentemente dagli effetti reali che tali violazioni hanno eventualmente prodotto in seguito.

A questo aggiungasi che il Comis Igor, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore, e Olindo Giusy, nella sua qualità di Allenatrice, proprio per la carica che rivestono, sono tenuti ad assumere e mantenere comportamenti che siano di esempio per gli altri ed in particolare per gli atleti, tra l'altro di minore età, aderenti al sodalizio, ed il loro comportamento, proprio in ragione della loro funzione, risulta maggiormente colpevole perché di cattivo esempio e contrario ad ogni principio formativo.

Questa commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, per quanto attiene alle atlete, desidera adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, tenuto conto che si verte in tema di falsificazione di documenti relativi a

./.

soggetti di minore età, così da far ritenere la ridotta partecipazione delle atlete medesime agli illeciti in esame.

L'affermazione di responsabilità in capo agli incolpati comporta la conseguente sanzione a carico della società Harrier Volley ed al Suo Presidente ex art. 55, comma 3 lett. b) R.G.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico dei tesserati Comis Igor e Olindo Giusy la sanzione della sospensione da ogni attività federale, compreso il presofferto, di mesi dieci.

Delibera di infliggere a carico delle tesserate Cavaliere Martina e Raiti Arianna la sanzione della sospensione da ogni attività federale, compreso il presofferto, di mesi tre.

Delibera, altresì, di infliggere a Olindo Marina, nella sua qualità di legale rappresentante della Harrier Volley, la sanzione della sospensione da ogni attività federale, compreso il presofferto, di mesi quattro e di infliggere a carico del sodalizio Harrier Volley, in persona del suo presidente p.t., la sanzione della multa di €. 300,00, a titolo di responsabilità oggettiva.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai



Affisso il 15 OTTOBRE 2009